

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1243

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993,
n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità
dell'azione amministrativa

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge si inquadra fra i provvedimenti che il Governo si è impegnato a predisporre per fronteggiare la crisi di moralità che investe le istituzioni e per offrire al paese strumenti e misure idonei a far sì che le pubbliche amministrazioni siano rette - nei fatti, oltre che nella lettera della Costituzione e delle leggi - dai principi di correttezza, imparzialità, sana gestione e trasparenza, nell'esclusivo interesse dei cittadini. Strumenti e misure, dunque, nient'affatto alternativi alla sanzione penale degli illeciti compiuti da pubblici amministratori e dipendenti, ma dotati della capacità di interdire ulteriori svolgimenti pregiudizievoli dell'attività amministrativa, una volta che di questa siano emerse illegittimità o patologie non necessariamente a rilevanza penale. Quindi, strumenti e misure aggiornati ed efficaci, specificamente destinati a combattere la cattiva amministrazione, la dilapidazione del pubblico denaro, l'uso privato delle risorse pubbliche, le disfunzioni amministrative, l'infiltrazione della criminalità organizzata nei pubblici apparati.

La necessità di porre in atto con immediatezza gli strumenti e le misure di cui s'è detto giustifica la emanazione dell'unito decreto-legge, che viene presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'aspetto principale della normativa proposta è il decentramento delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, con contestuale istituzione di un ufficio del pubblico ministero presso di esse.

È da osservare, al riguardo, che le istanze volte al decentramento della giurisdizione sono ormai antiche ed hanno già trovato importanti (benchè parziali) affermazioni con l'istituzione di sezioni giurisdizionali

regionali in talune regioni ad autonomia differenziata e, da qualche anno, in tre regioni ordinarie (Calabria, Campania, Puglia) ad alto rischio di infiltrazione della criminalità all'interno delle istituzioni.

La creazione di sezioni giurisdizionali della Corte ha, del resto, finalità ben precise: favorire la più immediata e «ravvicinata» cognizione giurisdizionale dei fatti che producono danno alle finanze e al patrimonio pubblico, assicurando altresì, anche in termini di deterrenza alla crescita di fenomeni patologici nella gestione delle pubbliche amministrazioni, un più incisivo sindacato sulle responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici. Di qui, anche, l'opportunità di ricorrere allo strumento del decreto-legge per uniformare sull'intero territorio nazionale l'esercizio della giurisdizione da parte della Corte dei conti, con la eliminazione della disparità di trattamento che si è venuta a creare fra aree diverse del paese a seconda della presenza, nelle singole regioni, di sezioni e procure regionali e a seconda che tali sezioni e procure siano competenti per le sole materie di contabilità pubblica (Campania, Calabria, Puglia) o anche nella materia pensionistica (Sicilia, Sardegna).

L'occasione, poi, è propizia per devolvere alle sezioni regionali della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, dei quali - nel segno di ben note sollecitazioni - viene snellito e sfrondato il rito processuale. Proprio siffatto snellimento, del resto, consente di «liberare» un ampio numero di magistrati che, oggi assegnati al settore pensionistico, saranno destinati alle nuove sezioni giurisdizionali per le accresciute necessità del contenzioso contabile.

L'istituzione delle sezioni regionali si accompagna alla soppressione delle sezioni

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giurisdizionali competenti in materia pensionistica con sede in Roma.

Il provvedimento reca, in dettaglio, le seguenti disposizioni.

L'articolo 1 istituisce le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, in tutte le regioni che ne sono attualmente sprovviste, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. A tutte sono estese le norme di organizzazione della sezione giurisdizionale per la Sardegna (legge 8 ottobre 1984, n. 658), che, secondo la valutazione unanime degli operatori, costituisce un modello di funzionalità e di efficienza nel panorama dell'amministrazione giudiziaria.

Le sezioni regionali, ove non già costituite, vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e giudicheranno con tre votanti. Contro le loro decisioni in materia contabile è ammesso appello delle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicheranno con cinque componenti, mentre alle sezioni riunite della Corte sono riservati i conflitti di competenza e le questioni di massima.

Con l'occasione, viene anche riconsiderata la composizione delle sezioni riunite, i cui membri vengono ridotti, dagli attuali undici, a sette.

L'articolo prevede altresì che alla istituzione delle Sezioni giurisdizionali regionali si accompagni la soppressione delle sezioni III e IV per le pensioni civili e militari e delle cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra, tutte aventi sede in Roma.

Alla provvista di magistrati per le nuove Sezioni provvederà, a regime, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, su domanda degli interessati ovvero, se necessario, anche senza il loro consenso. Nella fase di prima attuazione, tuttavia, si provvederà, almeno per la metà del fabbisogno, con personale, munito di specifica professionalità, da assegnare d'ufficio.

Alle segreterie degli uffici regionali (sezioni e procure) saranno preposti funzionari con qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

L'articolo 2 disciplina l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite, alle sezioni giurisdizionali centrali e alle sezioni regionali della Corte dei conti.

L'articolo 3 disciplina l'azione di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. La responsabilità è personale e si estende agli eredi nei soli casi di illecito arricchimento del dante causa.

Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto si prescrive in cinque anni.

L'articolo 4 contiene la revisione e lo snellimento del procedimento relativo ai giudizi di conto di cui al regio-decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

L'articolo 5 contiene norme relative al procedimento dei giudizi di responsabilità. È attribuito al procuratore regionale il potere di chiedere il sequestro conservativo di beni mobili, comprese somme e cose, e immobili del convenuto, nei limiti di legge.

Il procuratore regionale può inoltre, nelle istruttorie di sua competenza, disporre: *a)* esibizioni di documenti nonché ispezioni di accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici; *b)* il sequestro dei documenti, nelle forme previste dal codice di procedura civile; *c)* audizioni personali; *d)* perizie e consulenze.

L'articolo 6 introduce norme di snellimento del procedimento nei giudizi in materia pensionistica.

L'articolo 7 contiene nuove norme in materia di controlli della Corte dei conti.

Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente su alcuni atti (provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri; provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione dei fondi; regolamenti, altri atti normativi a rilevanza esterna; atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese; provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

naria amministrazione; atti generali attuativi di norme comunitarie; contratti collettivi e provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; decreti ministeriali di variazione del bilancio, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; provvedimenti di notevole rilievo finanziario che il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga di assoggettare temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali di controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 o dal servizio ispettivo di cui all'articolo 8, comma 5).

La Corte dei conti:

esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche verificandone la legittimità e la regolarità dei conti, nonché il funzionamento dei controlli interni;

accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente, costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

può richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli altri organi di controllo interno qualsiasi altra notizia e può effettuare o disporre ispezioni e accertamenti diretti;

riferisce almeno annualmente al Parlamento ed ai Consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Formula in qualsiasi altro momento le proprie osservazioni alle amministrazioni interessate.

L'articolo 8 istituisce nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, servizi di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

RELAZIONE TECNICA

1. - Ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, richiamato nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge, la spesa per l'acquisizione dei locali e per la loro manutenzione è posta a carico delle regioni.

Tenuto conto delle difficoltà, anche per le regioni, di approntare in tempi brevi adeguati locali, sarà necessario prenderli in affitto, ove non sia possibile collocare provvisoriamente i nuovi uffici nei locali attualmente occupati dalle delegazioni regionali della Corte dei conti.

La spesa complessiva per l'anno in corso può essere stimata in lire 500.000.000.

2. - La spesa per l'acquisto di arredi, mobili, e macchinari ammonta per ciascun ufficio a lire 112.000.000.

La spesa complessiva, per le quindici sezioni regionali, è pari a lire 1.680.000.000.

3. - La spesa per il primo impianto e per il funzionamento degli uffici della procura e di quelli di ciascuna Sezione (impianti telefonici, di riscaldamento, elettrici, pulizia, eccetera) ammonta, per i restanti mesi del corrente anno, a lire 45.000.000, tenuto conto che alcuni inizieranno a funzionare non prima del mese di settembre.

La spesa complessiva per l'anno in corso ammonterà pertanto a lire 675.000.000.

4. - L'articolo 1, comma 9, del decreto-legge prevede, per le segreterie delle Sezioni e delle procure regionali, la preposizione di funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il personale dirigente delle due qualifiche, in ruolo, fuori ruolo ed in posizione soprannumeraria, della Corte dei conti ammonta a n. 43 unità, di cui undici in posizione di fuori ruolo presso altre Amministrazioni ed una in posizione soprannumeraria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.

Restano pertanto n. 31 unità, pari al numero degli attuali posti di funzione dirigenziale.

Per le istituende quindici Sezioni giurisdizionali regionali, e per le tre Sezioni già istituite presso le regioni Puglia, Calabria e Campania la legge prevede un dirigente da preporre alla direzione della segreteria di ciascuna Sezione ed uno da preporre a quella dell'annesso ufficio di procura. Per le Sezioni di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell'esistenza di quattro posti per le segreterie delle locali Sezioni del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

controllo, è sufficiente un nuovo dirigente per ognuna delle nuove Sezioni giurisdizionali.

Complessivamente occorreranno n. 29 nuovi dirigenti, potendo essere utilizzati cinque dei sette posti di funzione dirigenziale corrispondenti alle attuali sezioni pensionistiche centrali (il sesto ed il settimo posto saranno destinati alla Sezione giurisdizionale ed alla procura regionale per il Lazio).

I nuovi dirigenti saranno reclutati dalle qualifiche del ruolo ad esaurimento e dalla IX e VIII qualifica funzionale.

La maggior parte di tale personale, avendo un'elevata anzianità di servizio, otterrà, con la nomina a dirigente, un aumento annuo stipendiale medio non superiore a lire 16.100.000, compresi i contributi a carico dello Stato.

Nell'organico dell'VIII qualifica funzionale della Corte dei conti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1992, sono attualmente non coperti, e di conseguenza disponibili, n. 59 posti.

Si ritiene pertanto che la maggior spesa conseguente alla futura nomina di 29 dirigenti può essere parzialmente coperta con la dichiarata indisponibilità, o con la riduzione di altrettanti posti nell'VIII qualifica.

	Stipendio di dirigente	Stipendio di VIII qualifica
Stipendio	26.455.653	15.531.000
Retrib. indiv. anzianità	-	1.481.750
Ass. pers. pens. legge n. 1345 del 1961	2.645.565	1.701.275
Somma forfettaria D.L. n. 384 del 1992	-	240.000
Ind. Int. Speciale	13.602.564	12.673.356
Indennità legge n. 51 del 1989	8.904.874	7.030.164
13 ^a mensilità	3.558.648	2.635.615
	55.167.304	41.293.160
Oneri a carico dello Stato e arr.	8.832.696	6.606.840
	64.000.000	47.900.000

La maggiore spesa annua per tale operazione ammonterà a lire 466.900.000 (16.100.000 × 29).

La maggior spesa per l'anno in corso, avendo riguardo ai tempi necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali, ammonterà a lire 116.725.000 (466.900.000 × 3/12), compreso il rateo della tredicesima mensilità.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. - Al personale di magistratura che verrà trasferito presso le nuove sezioni spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella misura intera per il primo anno e ridotta a metà per il secondo.

Oltre alla menzionata indennità spetta al personale trasferito l'indennità di prima sistemazione, nella misura intera, se insieme al dipendente si trasferisce anche la famiglia, e nella misura ridotta del 50 per cento se nella nuova sede si trasferisce da solo.

Al personale di magistratura della Corte dei conti, secondo il recente orientamento assunto dalla Sezione del controllo della Corte dei conti, non è più applicabile l'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

L'aliquota giornaliera dell'indennità di trasferimento per un consigliere con trattamento di presidente di Sezione è pari a lire 55.800; quella di consigliere è pari a lire 46.700.

L'indennità di prima sistemazione si aggira intorno a lire 2.500.000.

La spesa per il primo anno, per ciascun magistrato, tenuto conto che non prima del mese di giugno potranno verificarsi le prime assegnazioni e che in un primo momento la maggior parte dei magistrati si trasferirà senza famiglia, ammonterà a lire 13.191.200 così determinato:

- Indennità di trasferimento: lire 55.800 × 214	L.	11.941.200
- Indennità di prima sistemazione	»	1.250.000
		<hr/>
TOTALE ...	L.	13.191.200
		<hr/> <hr/>

Considerato che nello stesso periodo potranno essere interessati al trasferimento circa 60 magistrati (4 × 15), la spesa complessiva ammonterà per l'anno in corso a lire 791.472.000.

La eventuale promozione a presidente di sezione per i magistrati che dovranno presiedere le Sezioni periferiche non comporterà alcun aumento di spesa in quanto i promuovibili sono già in godimento del relativo trattamento economico.

6. - Al personale dirigente che verrà preposto alle segreterie delle Sezioni e delle Procure generale regionali spetta l'indennità prevista dall'articolo 8 del decreto-legge luogotenenziale n. 320 del 1945, che per i primi otto mesi è pari all'indennità di missione, oltre all'indennità di prima sistemazione.

La spesa mensile media per l'indennità di missione, comprensiva del rimborso della spesa per il pernottamento e di quella per il vitto, è di circa lire 6.000.000 per ogni funzionario.

Non tutto il personale dirigenziale avrà diritto all'indennità di missione, in quanto alcuni futuri dirigenti risiedono già fuori sede.

Si stima che circa n. 20 dirigenti potranno godere della indennità di missione.

Considerati i tempi necessari per l'espletamento dei concorsi per reclutare tale personale, le prime assegnazioni non potranno aver luogo prima del mese di settembre del 1993.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di conseguenza, la spesa complessiva per lo stesso anno a titolo di indennità in parola ammonterà a lire 360.000.000 (6.000.000 × 20 × 3).

La spesa per l'indennità di prima sistemazione per gli stessi funzionari ammonterà a circa lire 24.000.000, così determinata: lire 1.200.000 × 20.

La maggiore spesa complessiva per il personale in questione salirà pertanto, per l'anno 1993, a lire 384.000.000.

Gli uniti prospetti evidenziano la maggiore spesa nel triennio 1993-1995.

ANNO 1993 - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 1993

	Spesa media annua per una sezione		Spesa totale 1993
1) Spesa per fitto locali			L. 500.000.000
2) Spesa per acquisto arredi e macchinari (sala delle udien- ze)	L. 112.000.000 × 15		L. 1.680.000.000
3) Spesa di funzionamento de- gli uffici (energia elettrica, riscaldamento, ecc.)	L. 45.000.000 × 15		L. 675.000.000
4) Maggiore spesa per n. 29 di- rigenti	L. 16.100.000 × 3/12 × 29		L. 117.000.000
5) Maggiore spesa per l'inden- nità di trasferimento e di prima sistemazione per il personale di magistratura ..	L. 13.191.000 × 60		L. 792.000.000
6) Indennità di cui all'articolo 8 del decreto-legge luogote- nenziale n. 320 del 1945 per il personale dirigente delle segreterie	L. 6.000.000 × 20 × 3		L. 360.000.000
7) Indennità di prima sistema- zione per il personale diri- gente delle segreterie	L. 1.200.000 × 20		L. 24.000.000
Totale maggiore spesa per il 1993			L. 4.148.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MAGGIORE SPESA PER L'ANNO 1994

	Spesa media annua		Spesa totale
1) Spesa per il funzionamento degli uffici	L. 150.000.000	×15	L. 2.250.000.000
2) Spesa per i dirigenti	L. 16.100.000	×29	L. 466.900.000
3) Spesa per l'indennità di trasferimento spettante ai magistrati:			
misura intera (1° anno)	L. 55.800	×151×60	L. 505.548.000
misura ridotta (2° anno)	L. 27.900	×214×60	L. 358.236.000
4) Indennità di comando al personale dirigente	L. 6.000.000	×5×20 (1)	L. 579.316.000
(La maggiore spesa per l'indennità <i>ex</i> articolo 8 del decreto-legge luogotenenziale n. 320 del 1945 per il restante personale trova capienza nello stanziamento del capitolo 6008 dello stato di previsione nella spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri)			
Totale maggiore spesa 1994			<u>L. 4.160.000.000</u>

(1) La spesa di lire 20.684.000 troverà capienza nello stanziamento del pertinente capitolo.

MAGGIORE SPESA PER L'ANNO 1995

	Spesa media annua		Spesa totale
1) Spesa funzionamento uffici .	L. 229.000.000	×15	L. 3.435.000.000
2) Spesa per i dirigenti	L. 16.100.000	×29	L. 466.900.000
(La spesa per l'indennità continuativa di comando <i>ex</i> articolo 18 della legge n. 489 del 1951 trova capienza nell'attuale stanziamento del capitolo 6008)			
3) Spesa per l'indennità magistrati	L. 27.900	×151×60	L. 252.774.000
Totale maggiore spesa 1995			<u>L. 4.154.674.000</u>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonchè le attività poste in essere e le pronuncie giurisdizionali rese, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54.

Decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1993.

Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

(Sezioni regionali della Corte dei conti)

1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.

2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.

3. A tutte le sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9, 10 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi terzo e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.

5. Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati. L'appello è proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza.

6. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali ordinarie centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.

7. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 1994 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.

8. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio, muniti di professionalità specifica.

9. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Articolo 2.

(Pubblico ministero presso la Corte dei conti)

1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore da lui delegato.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio da lui delegato.

3. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali.

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 3.

(Azione di responsabilità)

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa.

2. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

Articolo 4.

(Giudizi di conto)

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

Articolo 5.

(Giudizi di responsabilità)

1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3 il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati.

5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non inferiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre:

a) l'esibizione di documenti, nonchè ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;

b) il sequestro dei documenti, nelle forme previste dal codice di procedura civile;

c) audizioni personali;

d) perizie e consulenze.

7. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia.

8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato a lire 5.000.000 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Corte dei conti.

Articolo 6.

(Giudizi in materia pensionistica)

1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data dell'insediamento della sezione giurisdizionale competente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

2. La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.

3. In ogni altro caso, il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente.

5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra sono soggetti alla disciplina tributaria delle controversie in materia civile e contengono, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni.

8. Avverso i provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, il ricorso giurisdizionale è ammesso soltanto se la pretesa di diverso giudizio sanitario risulti documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.

Articolo 7.

(Norme in materia di controlli della Corte dei conti)

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi;
- c) atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese;
- d) provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- e) atti generali attuativi di norme comunitarie;
- f) contratti collettivi e provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- g) decreti ministeriali di variazione del bilancio, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
- h) provvedimenti di notevole rilievo finanziario che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di assoggettare temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali dei controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni di cui al comma 4 o dal servizio ispettivo di cui all'articolo 8, comma 5.

2. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio, verificando la legittimità e la regolarità dei conti, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo.

3. Nell'esercizio del controllo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti.

4. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Formula in qualsiasi altro momento le proprie osservazioni alle amministrazioni interessate.

5. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, relative all'attività della sezione enti locali della Corte dei conti.

Articolo 8.

(Servizi di controllo interno)

1. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'azione amministrativa. I servizi determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi generali di direzione, i parametri di riferimento del controllo.

2. I servizi di cui al comma 1 sono posti, di norma, alle dipendenze degli organi generali di direzione. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo.

3. I servizi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione, al servizio ispettivo di cui al comma 5 e ai comitati di cui al comma 4.

4. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono dei servizi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, viene istituito il servizio ispettivo del Ministero dell'interno, con una articolazione a livello provinciale e raccordo funzionale con gli organi di cui al comma 4. Il servizio ispettivo redige annualmente una relazione sui risultati dell'attività ispettiva svolta a norma del presente articolo, con indicazione dei rimedi necessari a risolvere le disfunzioni riscontrate.

6. All'istituzione dei servizi di cui al comma 1 si provvede con regolamenti da emanarsi entro il 31 luglio 1993.

Articolo 9.

(Oneri finanziari)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI - MANCINO - BARUCCI - SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO